

37191-20



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Luca RAMACCI	Consigliere
Dott. Andrea GENTILI	Consigliere rel.
Dott. Luca SEMERARO	Consigliere
Dott. Antonio CORBO	Consigliere
Dott. Alessandro Maria ANDRONIO	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

UDIENZA IN CAMERA
DI CONSIGLIO del 22
ottobre 2020

SENTENZA n. 1313

REGISTRO GENERALE
n. 21122 del 2020


SENTENZA

sul ricorso proposto dal:

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Pescara;

nei confronti di:

(omissis) , nata a (omissis) ;



avverso la ordinanza n. 25/20 RG Ries. del Tribunale di Pescara del 7 luglio 2020;

letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI;

sentito il PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott.ssa Marilia DI NARDO, il quale ha concluso chiedendo; *con decreto di rinvio*

sentito l'avv. (omissis) *che chiede l'insussistenza*
del ricorso

RITENUTO IN FATTO

Il Tribunale di Pescara, con ordinanza del 7 luglio 2020, ha accolto il ricorso proposto da (omissis) - indagata per il reato previsto e punito dall'art. 515 cod. pen., per avere posto in commercio n. 347 mascherine protettive in poliuretano dotate del marchio CE senza che fosse stato esperito il procedimento necessario per la sua valida apposizione - avverso il provvedimento con il quale le predette mascherine erano state poste sotto sequestro ad opera del Gip del Tribunale di Pescara ed ha, pertanto, disposto la restituzione delle medesime all'avente diritto.

Il Tribunale nel provvedere nel senso indicato ha osservato che le mascherine protettive possono essere, in base alla normativa eurounitaria recepita dalla legislazione nazionale, di 3 tipologie in base alle loro qualità e funzioni. Esse possono essere definite "dispositivi medici" ovvero "dispositivi di protezione individuale" oppure "prodotti generici" o "mascherine di comunità".

Per i "dispositivi medici", secondo il dlgs n. 46 del 1992, la possibilità di immissione in commercio è subordinata al rispetto di certe caratteristiche che variano in funzione della classe di rischio; in caso di classe di rischio 1 è lo stesso fabbricante che realizza un fascicolo tecnico del prodotto in cui attesta la conformità di esso ai criteri normativi richiesti; i "dispositivi di protezione individuale" sono disciplinati dal dlgs n. 17 del 2019; anche per questi è prevista una forma di autocertificazione di conformità se rientranti nella categoria di rischio 1; infine, vi sono le mascherine di comunità le quali, in quanto prodotti generici, non sono soggette a stringenti controlli sulle modalità di produzione e vendita ma sono assoggettate alle ordinarie regole del Codice del consumo.

La necessità di apporre il marchio CE non riguarda, pertanto, queste ultime, per le quali è sufficiente la predisposizione della documentazione tecnica da parte del produttore.

Ha, a questo punto, osservato il Tribunale che le mascherine prodotte dalla (omissis) avevano caratteristiche che non imponevano l'intervento di organismi terzi ai fini della verifica delle condizioni per l'apposizione del marchio CE, risultando solo soggette al controllo interno attraverso la predisposizione di documentazione tecnica, della quale la indagata era in regolare possesso.

Tale documentazione, peraltro, era stata trasmessa all'Inail onde ottenere la validazione dei prodotti in questione ai sensi della normativa derogatoria prevista dall'art. 15 del decreto-legge n. 18 del 2020.

Sulla base di tali elementi il Tribunale ha ritenuto non sussistere il *fumus* del reato in provvisoria contestazione, essendo stato apposto il marchio CE sui prodotti in questione all'esito di un controllo interno di produzione ed ha, pertanto, annullato il provvedimento di sequestro preventivo impugnato.

Avverso la predetta ordinanza ha interposto ricorso per cassazione il Pm di Pescara, articolando un unico motivo di impugnazione, con il quale ha prospettato la illegittimità di quella per violazione di legge, nella specie gli artt. 15 e 16 del decreto-legge n. 18 del 2020.

In particolare, il Pm ha rilevato che per le mascherine prodotte dalla ^(omissis) non era stato acquisto il provvedimento di validazione emesso dall'Inail e ^(omissis) previsto ai sensi dell'art. 15 del decreto-legge n. 18 del 2020 ai fini della apposizione del marchio CE.

Se, come parrebbe avere ammesso la stessa indagata, le mascherine in questione erano mere mascherine copri-bocca, la cui disciplina normativa derogatoria è contenuta nell'art. 16 del medesimo citato decreto-legge, ad esse non era applicabile la normativa in materia di marchio CE, posto che la indagata non era in possesso, secondo quanto riportato nel ricorso, della documentazione prevista per apporre tale marchiatura.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, per come proposto, è inammissibile.

Si osserva, infatti, che il provvedimento impugnato è, essenzialmente fondato sulla seguente considerazione, testualmente esposta dal Tribunale pescarese: per le mascherine oggetto della misura cautelare non era prevista alcuna particolare disposizione normativa che avrebbe imposto l'intervento di organismi terzi per la loro validazione al fine di verificare la loro rispondenza ai requisiti minimi per poter apporre il marchio CE, risultando le stesse solo soggette al controllo interno di produzione.

Aggiunge il Tribunale del riesame che in una fattispecie quale quella in esame la normativa "impone solo la predisposizione della mera documentazione tecnica", non essendo previsto l'intervento "di organismi terzi per la validazione (...) al fine di poter apporre il marchio CE" precisando, altresì, che "di tale documentazione la ^(omissis) era già in possesso al momento del controllo e dalla sua analisi emerge la piena rispondenza (dei prodotti in questione) ai requisiti di legge".

A fronte di tale argomento, che evidentemente costituisce la *ratio* del provvedimento impugnato ed in base al quale il Tribunale in discorso ha escluso la sussistenza del *fumus* del reato contestato alla ^(omissis), il ricorrente Pm non ha sostanzialmente contrapposto specifiche controdeduzioni, limitandosi, in via generica, ad evidenziare quale debba essere, in linea astratta, la disciplina applicabile all'attività di produzione e successiva commercializzazione delle diverse tipologie del prodotto in questione, aggiungendo che, in sede di controllo, gli agenti operanti avevano chiesto alla indagata l'esibizione della prevista documentazione.

Fatta questa premessa il ricorrente Ufficio, riferite le dichiarazioni che parrebbero essere state rilasciate dalla ^(omissis) nell'occasione, fra le quali quella secondo la quale la stessa avrebbe apposto la marcatura CE senza essere in possesso della documentazione necessaria, ha concluso che le mascherine *de quibus* fossero "pronte per la vendita, prive di documentazione (fascicolo tecnico) attestante l'apposizione della marcatura CE", documentazione che, pertanto, viene successivamente qualificata come non presente.

E' di tutta evidenza come nel fare questa affermazione, di contenuto affatto antitetico rispetto al contenuto della motivazione della ordinanza impugnata, il ricorrente Ufficio non si sia, in realtà, confrontato con gli argomenti dianzi illustrati che avevano condotto il Tribunale di Pescara, invece, ad accogliere il ricorso presentato dalla difesa della ^(omissis) in sede di riesame, essendosi limitato l'Ufficio della pubblica accusa ad assumere l'esistenza di una realtà fattuale diversa da quella rappresentata dal giudice del riesame nella impugnata ordinanza.

Tale modalità argomentativa, autoreferenziale ed apodittica, comporta la genericità della contestazione mossa dall'Ufficio ricorrente alla ordinanza impugnate e determina, perciò, l'inammissibilità del ricorso da esso presentato.


PQM

Dichiara inammissibile il ricorso

Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2020

Il Consigliere estensore

(Andrea GENTILI)



Il Presidente

(Luca RAMACCI)



4
IL CANTIERE
Luana Merlino